



CITTA' DI VIADANA

(Provincia di Mantova)

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 44 del 28/07/2026

Oggetto: **DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2026**

SEDUTA Ordinaria
Adunanza di Prima convocazione

L'anno **2026** il giorno **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **20.00**, nella sala municipale delle adunanze.

In seguito ad inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Pres.	Nominativo	Pres.
AZZI MARA	SI	MATTANA STEFANO	SI
AZZOLINI DAVIDE	SI	PERTEGHELLA SILVIO	SI
CARNEVALI STEFANO	SI	PICCININI MASSIMO	SI
CASTAGNA MARCO	SI	SALVAGNI LUCA	SI
CATERISANO LUIGINA	SI	SERESINI ANDREA	SI
CAVATORTA NICOLA	SI	SUTTI GIOVANNI	SI
COZZOLINO LORENZO	SI	ZAFFANELLA FABRIZIA	SI
CULPO LIDIA	SI	ZUCCHINI ILARIA	SI
GIOVATI ANDREA	SI		

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CANDELA SABINA;

Il Sig. PICCININI MASSIMO nella sua qualità di Presidente constata la legalità dell'adunanza, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione:

(Per la discussione inerente al presente punto dell'ordine del giorno si rinvia alla registrazione audio, depositata agli atti del Comune e disponibile sul sito web del Comune.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

1. L'art. 1, commi 639 e ss., della legge 27/12/2013, n. 147 ha istituito la Tassa sui Rifiuti quale componente dell'Imposta Unica Comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
2. L'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito l'Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa sui Rifiuti stabilendo che *restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI di cui l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi dal 641 al 668.*
3. L'art. 1, commi 527 e ss., della legge 27/12/2017, n. 205 ha attribuito ad ARERA funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.
4. La deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020-2021) e definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell'ente territorialmente competente ed il successivo invio all'Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. La Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)
6. La Deliberazione ARERA 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha determinato taluni valori monetari e finanziari in continuità con quanto già disposto dal MTR, da utilizzarsi per la quantificazione dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 7 del MTR-2 al fine di indicare regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti
7. La Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025
8. La Deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) ha determinato le regole della revisione biennale del PEF TARI 2024-2025 e nel confermare, di base, la metodologia già utilizzata per la redazione del PEF

2022-2023, introduce criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso introduce misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza.

9. La Deliberazione ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022 ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) e l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

10. La Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020 stabilisce che le entrate da detrarre dal totale dei costi del PEF sono le seguenti:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RICHIAMATI

1. L'art. 6 della deliberazione ARERA 31/10/2019, n. 443/R/Rif che stabilisce quanto segue:

- a. è compito del gestore predisporre il Piano Economico Finanziario da trasmettere all'Ente territorialmente competente;
- b. il Piano Economico Finanziario è corredato da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesta la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e una relazione che illustra i criteri di corrispondenza applicati;
- c. spetta all'Ente territoriale competente la procedura di validazione della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute nel Piano Economico Finanziario;
- d. il Piano Economico Finanziario validato deve essere inviato ad ARERA affinché provveda alla verifica della coerenza degli atti, dei dati e della documentazione, quale presupposto per la sua approvazione;
- e. sino ad avvenuta approvazione del Piano Economico Finanziario si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

2. La deliberazione ARERA n.397/2025/R/rif che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029;
3. Le determinazioni ARERA emanate in attuazione del MTR-3;
4. La deliberazione ARERA concernente le componenti perequative applicabili per l'anno 2026.
5. La Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di Piano Economico Finanziario di Affidamento e ulteriori precisazioni operative".

DATO ATTO PERTANTO CHE a decorrere dall'anno 2026 trova applicazione il terzo periodo regolatorio del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il nuovo metodo conferma il principio della copertura integrale dei costi efficienti del servizio ma introduce una diversa articolazione delle componenti economiche del Piano Economico Finanziario, nuovi criteri di determinazione delle entrate tariffarie, una diversa disciplina delle componenti perequative nazionali e nuove modalità di rappresentazione dei costi previsionali.

CONSIDERATO CHE Il nuovo metodo tariffario è finalizzato a:

- garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- favorire il miglioramento della qualità del servizio;
- incentivare il recupero di materia;
- contenere gli incrementi tariffari attraverso il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie previsto dalla regolazione ARERA.

DATO ATTO PERTANTO CHE

- METODO TARIFFARIO

Le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (art. 1, comma 5, della legge n. 147 del 2013).

A decorrere dall'anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell'elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), cui la legge di bilancio per il 2018 ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti (art. 1, comma 527, della legge n. 205 del

2017). In particolare, la Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e la Deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) ha determinato le regole della revisione biennale del PEF TARI 2024-2025 e nel confermare, di base, la metodologia già utilizzata per la redazione del PEF 2022-2023, introduce criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso introduce misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza.

- ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Le tariffe sono riferite all'anno solare e distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche e, in entrambi i casi, si compongono di una quota fissa e di una quota variabile. Per le utenze domestiche, la quota fissa deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio, sommata a quella delle relative pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell'alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica). Per le utenze non domestiche, invece, sia la quota fissa sia la quota variabile devono essere moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa. Ai fini della determinazione di tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si rileva che il D.lgs. 116 del 2020 è intervenuto sulla definizione RIFIUTI URBANI estendendo la definizione di rifiuto urbano ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quarter.

- SOGGETTI GESTORI PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO

Nell'ambito tariffario di riferimento sono configurati come gestori:

- **SESA spa – gestore dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade** a seguito di aggiudicazione avvenuta con determinazione 12/01/2017, n. 2 e relativo contratto d'appalto sottoscritto in data 12.05.2017 - prot. n. 14785 - rep. n. 3202.
- **Comune di Viadana – gestore tariffa e rapporto con l'utenza** svolto dal Settore Tributi in collaborazione con l'Ufficio Ambiente.

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/04/2023, con la quale sono state stabilite le tariffe TARI 2023
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19/04/2024, con la quale sono state stabilite le tariffe TARI 2024.
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10/03/2025 con la quale sono state stabilite le tariffe TARI 2025.

DATO ATTO CHE il TEFA (Tributo Provinciale) è versato dai contribuenti direttamente alla Provincia di competenza, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate.

VISTA la Delibera ARERA n. 386 del 03/08/2023 - ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI le cui disposizioni impattano direttamente sulla gestione della Tassa Rifiuti, prevedendo, attraverso un particolare meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, una somma aggiuntiva da indicare nei documenti di riscossione della TARI in aggiunta alle tariffe tradizionali destinate alla copertura del costo del servizio. Tale meccanismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 60/22 cosiddetta legge Salva Mare, riguarda anche le campagne di pulizia ed è finalizzato a distribuire sull'intera collettività nazionale i relativi oneri, assicurandone la copertura con una specifica componente, che entrerà a far parte delle voci della tassa sui rifiuti. In particolare, vengono istituite le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:

- a. **La componente perequativa UR1 pari a 0,10 euro/utenza** per il finanziamento della raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare e dei relativi costi di gestione.
- b. **La componente perequativa UR2 pari a 1,50 euro/utenza** per il finanziamento dei costi per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- c. **La componente perequativa UR3** pari a 6,00 euro / utenza introdotta da **ARERA con deliberazione n. 133/2025/R/rif**, è destinata al finanziamento del bonus sociale rifiuti riconosciuto agli utenti in condizioni di disagio economico.

Le componenti sono a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta alla TARI ed sono successivamente riversate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), secondo le modalità stabilite dall'Autorità. Esse costituiscono una componente perequativa di carattere nazionale e non concorrono alla copertura dei costi del Piano Economico Finanziario del servizio.

Entro il 15 marzo dell'anno successivo all'incasso il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa a Cassa per i servizi energetici e ambientali gli importi percepiti a titolo di

perequazione. Le somme saranno, poi, destinati ai gestori richiedenti, in base ad un apposito iter valutativo da parte dei singoli ETC.

CONSIDERATO CHE

- A decorrere dall'anno 2026 è entrato in vigore il regime del bonus sociale per i rifiuti previsto dalla normativa statale e disciplinato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), finanziato mediante l'applicazione della componente perequativa **UR3** sopra indicata.
- Tale nuovo meccanismo comporta, per il Comune l'esecuzione di verifiche amministrative e gestionali particolarmente complesse, con significativo assorbimento delle risorse dell'Ufficio Tributi.
- il recupero delle relative risorse avviene attraverso il sistema perequativo con secondo modalità e tempistiche perentorie definite dall'Autorità e dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
- Tale sistema determina un **disallineamento temporale tra il momento di applicazione dell'agevolazione e quello dell'effettivo ristoro delle somme anticipate**, con conseguenti riflessi sulla gestione della liquidità del servizio.

DATO ATTO pertanto che in applicazione del principio di prudenza e al fine di garantire la completa copertura dei costi del servizio, si è ritenuto di non valorizzare i proventi derivanti dall'attività di recupero dell'evasione tributaria ai fini della riduzione delle entrate tariffarie, considerato che tali entrate presentano carattere aleatorio e dipendono dall'effettiva capacità di svolgimento delle attività di accertamento fortemente ridimensionata visto il significativo incremento degli adempimenti amministrativi connessi all'attuazione del bonus sociale rifiuti e delle ulteriori innovazioni introdotte dalla regolazione ARERA, che hanno comportato un rilevante assorbimento delle risorse dell'ufficio tributi, limitando la possibilità di programmare attività straordinarie di accertamento per omessa denuncia, fermo restando il proseguimento delle ordinarie attività di recupero dell'omesso pagamento.

CONSIDERATO inoltre che - rispetto agli esercizi precedenti - il calcolo del gettito tariffario recepisce le modalità di determinazione delle entrate tariffarie previste dal MTR-3, con applicazione delle detrazioni di cui all'art. 4.5 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif direttamente nell'ambito del tool di calcolo predisposto dall'Autorità. Conseguentemente non vengono più espresse separatamente nella presente deliberazione, le singole poste detratte negli anni precedenti in quanto direttamente recepite nel tool ufficiale predisposto da ARERA.

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico dell'Ambiente), nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti.

VISTO che D. Lgs. n. 116 del 2020 è intervenuto su:

- La definizione RIFIUTI URBANI: estende la definizione di rifiuto urbano ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quarter.
- L'eliminazione del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale;
- La classificazione dei rifiuti;

oltre aver previsto la possibilità di scelta per le utenze non domestiche di ricorrere al mercato privato uscendo dal perimetro del servizio pubblico.

CONSIDERATO, a tale proposito , che nel corso del periodo regolatorio si è registrata la fuoriuscita dal servizio pubblico di utenze non domestiche caratterizzate da un rilevante apporto al gettito tariffario con conseguente riduzione della base imponibile non è accompagnata da una proporzionale riduzione dei costi del servizio, prevalentemente fissi, rendendo necessaria una diversa redistribuzione del gettito complessivo tra le utenze rimaste assoggettate al prelievo.

RILEVATO che l'indice di inflazione rilevato rispetto all'anno A-2 di riferimento è calcolato come da sottostante tabella

TABELLA INFLAZIONE

	2025	2026
Inflazione	2,00%	1,20%
		2026
rPIA		1,90%

RICHIAMATI

- Il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI
- Il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

VISTO premesso tutto quanto sopra riportato, il sottostante **RIEPILOGO PER IL CALCOLO TARIFFE 2026** sulla base del MT-3 ARERA e le nuove regole introdotte con il nuovo metodo tariffario.

RIEPILOGO CALCOLO TARIFFE 2026		
TOTALE PEF 2026	€ 2.666.102,00	
Maggior gettito necessario per la copertura delle riduzioni regolamentari finanziate mediante la TARI (compostaggio domestico, utenze stagionali, No Slot, ecc.)	€ 69.859,23	+
TOTALE ENTRATA PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI e GETTITO TARI 2026 (CAP. E. 23300)	€ 2.736.105,23	=
Tributo Provinciale (5%)	€ 136.805,26	+

VISTO la somma da somme da iscrivere al capitolo 23300 del bilancio di previsione in corso a titolo di entrata TARI 2026 **è pari a € 2.736.105,00**

RICHIAMATI

- Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 22.12.2025 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento schema di documento unico di programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – approvazione";
- Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 22.12.2025 avente ad oggetto: "Schema di bilancio di previsione e allegati 2026-2028 – approvazione"
- Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 30.12.2025 avente ad oggetto: "Peg finanziario 2026-2028"
- Decreto Sindacale n. 5 del 30.06.2026 – prot. 20293 avente per oggetto "NOMINA RESPONSABILI DI SERVIZIO - INCARICATI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DAL 01.07.2026 con il quale viene individuata come incaricata di E.Q. per il Settore Tributi, Attività produttive e Commercio – SUAP la Dott.ssa Nadia Mori.

VISTO TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Con voti favorevoli n.11, contrari n.1 (Lidia Culpo) e astenuti n.5 (Mara Azzi, Stefano Mattana, Silvio Perteghella, Giovanni Sutti e Fabrizia Zaffanella) espressi in forma palese

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** del nuovo **Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)** approvato da ARERA con la **deliberazione n. 397/2025/R/rif** ed è applicabile al **periodo regolatorio 2026-2029**.

2. **DI PRENDERE ATTO del PEF 2026** - Piano Economico Finanziario di gestione del servizio integrato di igiene urbana biennio 2026 – 2029 approvato con Del C.C. in data odierna.
3. **DI DARE ATTO** che l'ammontare complessivo delle entrate Tariffarie per l'anno 2026 risulta come da prospetto sottostante:

RIEPILOGO PER CALCOLO TARIFFE 2026		
TOTALE PEF 2026	€ 2.666.102,00	
Maggior gettito necessario per la copertura delle riduzioni regolamentari finanziate mediante la TARI (compostaggio domestico, utenze stagionali, No Slot, ecc.)	€ 69.859,23	+
TOTALE ENTRATA PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI e GETTITO TARI 2026 (CAP. E. 23300)	€ 2.736.105,23	=
<i>Tributo Provinciale (5%)</i>	€ 136.805,26	+

4. **DI DARE ATTO** che le entrate tariffarie poste a base del calcolo delle tariffe risultano determinate in conformità al Piano Economico Finanziario validato e approvato dal Consiglio Comunale ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif.

5. DI RILEVARE CHE

- la base di calcolo per la determinazione delle TARIFFE TARI 2026 è pari ad **€ 2.736.105,23**
- il totale del TEFA riscosso contestualmente alla TARI è pari ad **€ 136.805,26**

6. **DI DETERMINARE di conseguenza le tariffe per l'anno 2026 sulla base del totale di € 2.736.105,23 e tenendo conto della necessità di garantire la copertura integrale dei costi del servizio.**

7. **DI DARE ATTO** che Le tariffe determinate con il presente provvedimento comportano, rispetto alle tariffe vigenti, un incremento medio pari al 9%, conseguente all'applicazione delle disposizioni del MTR-3

8. **DI CONSIDERARE** che l'incremento tariffario deriva principalmente:

- dall'applicazione del nuovo PEF validato;
- dalla riduzione della base imponibile conseguente alle fuoriuscite dal servizio pubblico;
- dalla necessità di garantire l'integrale copertura dei costi ai sensi dell'art.1 comma 654 della L.147/2013;
- dall'applicazione delle nuove regole MTR-3.

9. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026, come riportate nell'Allegato A

10. **DI PREVEDERE** in applicazione di quanto sopra, un'entrata sul cap. 23300 del bilancio di previsione 2026 pari ad **€ 2.736.105,23** .
11. **DI DARE ATTO** che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
12. **DI DARE ATTO altresì** che con Delibera ARERA n. 386 del 03/08/2023 - ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI vengono istituite le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:
- **La componente perequativa UR1 pari a 0,10 euro/utenza** per il finanziamento della raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti mare e dei relativi costi di gestione.
 - **La componente perequativa UR2 pari a 1,50 euro/utenza** per il finanziamento di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
 - **La componente perequativa UR3 pari a 6,00 euro / utenza** per il finanziamento del bonus sociale rifiuti riconosciuto agli utenti in condizioni di disagio economico.
13. **DI RILEVARE** che nell'Avviso di pagamento sarà presente anche la TEFA (tributo provinciale) pari al 5% della Tariffa Comunale e riscossa contemporaneamente alla TARI nel medesimo documento di riscossione.
14. **DI DELEGARE** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
15. **DI PUBBLICARE** le nuove tariffe nell'apposita sezione del Sito internet Istituzionale.

Indi, stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.11, contrari n.1 (Lidia Culpo) e astenuti n.5 (Mara Azzi, Stefano Mattana, Silvio Perteghella, Giovanni Sutti e Fabrizia Zaffanella) espressi in forma palese

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 50**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi**

Oggetto: **DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/07/2026

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Nadia Mori

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Martino Conforti

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
PICCININI MASSIMO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CANDELA SABINA**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viadana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Candela Sabina in data 18/08/2026
Piccinini Massimo in data 18/08/2026